

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 1959

#### Impiego delle lane d'Italia conferite agli ammassi

ONOREVOLI SENATORI. — I produttori di lana, preoccupati della persistente situazione del mercato che non offre possibilità di collocamento del loro prodotto, hanno ripetutamente richiesto agli organi responsabili dell'economia del Paese provvedimenti atti a ristabilire il necessario equilibrio in questo importante settore.

In proposito si rileva che l'Italia produce, annualmente, appena 12 milioni di chilogrammi di lana sudicia e saltata e ne importa oltre 100 milioni di chilogrammi allo stato naturale e 12 milioni tra lavata a fondo e semilavorata, per un valore complessivo che nel 1957 risultò di lire 131 miliardi e 588 milioni.

Se ne deduce che la produzione della lana nazionale rappresenta appena un decimo di quella normalmente lavorata e commerciata in Italia.

Nonostante tale situazione, apparentemente favorevole alla nostra produzione, l'industria ed il commercio italiani non hanno trovato la possibilità di assorbire le lane prodotte in questi ultimi anni, lane che, pertanto, risultano in gran parte invendute, comprese quelle degli ammassi volontari opportunamente organizzati nell'interesse, so-

prattutto, dei piccoli produttori. E costoro, che per sottrarsi all'epoca della tosa alle solite manovre speculative, hanno aderito all'organizzazione degli ammassi, si trovano ora nella condizione di non potere realizzare il loro prodotto ammassato e di essere seriamente preoccupati della sorte, forse peggiore, che potrà toccare alla lana dell'imminente raccolto.

Circa le qualità e le possibilità d'impiego delle nostre lane tessili cui si vorrebbe, da qualche parte, attribuire la causa del fenomeno lamentato, si rileva che le lane italiane non sono per nulla inferiori a quelle importate dall'Argentina e dall'Uruguay, nonchè a gran parte di quelle provenienti dalla Francia, dal Portogallo e dalla Spagna. Difatti, è a tutti noto che, a seconda dei gruppi merceologici cui esse appartengono, vengono usate — assolute o in mista con le lane estere — nella fabbricazione di panni fini (e talora finissimi), mediofini e correnti e nella produzione di filati per maglieria. Alcune, poi, risultano particolarmente adatte per la confezione d'indumenti militari, e in genere delle divise che normalmente vengono fornite da alcune Amministrazioni statali, (Polizia, Case di pena, eccetera), dagli

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Enti locali, dagli Enti assistenziali e simili, nonchè per la fabbricazione di coperte e tappeti e di articoli tecnici di largo consumo, sia di uso industriale che casalingo ed artigiano.

In rapporto a quanto detto la stasi del mercato laniero nazionale non appare giustificata e poichè essa dura da circa due anni e non accenna a diminuire, creando nel settore agricolo un nuovo motivo di disagio economico che investe soprattutto la categoria dei piccoli allevatori, appare evidente la necessità di emanare un provvedimento

atto ad assicurare il regolare collocamento delle lane d'Italia conferite agli ammassi.

Il seguente provvedimento che si propone, mira ad abbinare la utilizzazione delle lane nazionali a quella delle lane estere senza turbare il movimento commerciale di queste ultime, la cui importazione, che è legata essenzialmente al nostro fabbisogno complessivo, non potrà subire, dalla nuova disposizione, pregiudizio di sorta.

Confido, pertanto, che gli onorevoli colleghi vorranno condividere il mio assunto e concedere il loro voto favorevole al presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

A partire dal 1° febbraio 1959 e fino a nuova disposizione sarà consentita l'importazione di lana estera alle Ditte interessate che dimostreranno di avere ritirato dall'Ente gestore dell'ammasso nazionale un quantitativo di lana d'Italia, grezza o semilavorata, non inferiore al 10 per cento del contingente da importare.

## Art. 2.

La dimostrazione di cui all'articolo precedente è costituita dalla copia della fattura

di acquisto rilasciata dall'Ente gestore dell'ammasso.

## Art. 3.

Ai fini della determinazione dei quantitativi di merce di cui all'articolo 1 della presente legge, l'Ente ammassatore comunicherà periodicamente al Ministero del commercio con l'estero le giacenze d'ammasso.

## Art. 4.

Il Ministero del commercio con l'estero, di concerto con i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e commercio, provvederà ad emanare il relativo regolamento entro un mese dalla data di pubblicazione della legge stessa nella *Gazzetta Ufficiale*.